



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
092/17	19.12.2017	012/18	13 FEB. 2018	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza

Riunita in Roma, presso la sede del Ministero in Via XX Settembre n. 20 in data 19.12.2017,
con l'intervento dei Signori:

Avv. Stefano Grassi
Avv. Luca Ghelfi
Avv. Leonardo Patanè

Presidente f.f.
Componente relatore
Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° 092/17 Ruolo contro:

- 1) Lo Verde Gaspare, nato a Palermo il 31.12.1985 - C.F. LVR GPR 85T31 G273V

INCOLPATO

Per la violazione prevista e disciplinata dell'art. 2 e art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per essere il cavallo URIUS CAF, allenato dall'incolpato, risultato positivo alla sostanza TESTOSTERONE, ai prelievi antidoping, effettuati presso l'Ippodromo di Napoli in data 10.02.2017, in occasione della disputa della corsa, "Premio M. Rete 4".

FATTO

Con atto del 07.11.2017, depositato il 07.11.2017, la Procura della Disciplina ha deferito a questa Commissione l'incolpato, nella sua qualità di allenatore del cavallo URIUS CAF, poiché quest'ultimo, a seguito di prelievo e analisi antidoping svolti presso l'Ippodromo di Palermo il 10.0.2017, in occasione della disputa della corsa "Premio M. Ree 4" è risultato positivo alla sostanza TESTOSTERONE; sono state ritualmente effettuate le analisi del campione "A", il cui esito ha confermato la positività dello stesso alla sostanza de qua.

Veniva, ritualmente, seguito l'iter procedimentale, relativo all'acquisizione della missiva dell'Unire con cui si comunicava all'incolpato la non negatività delle prime analisi, confermate anche dall'esito delle seconde analisi richieste dall'incolpato.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Instauratosi il procedimento innanzi a questa Commissione, all'odierna udienza l'incolpato è ritualmente costituito per il tramite dell'Avv. Oreste Trudi il quale aveva depositato in atti memoria con la quale deduceva, tra le altre doglianze, la violazione di cui all'art. 10 del Regolamento poiché in sede di seconde analisi non era stato redatto il verbale di apertura del campione. Concludeva l'avv. Trudi, presente in udienza, per l'assoluzione. Il rappresentante della Procura, benchè ritualmente avvisato, non è comparso e la Commissione alla luce della interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.05.2012 e confermata dal MIPAAF con nota del D.G. del 30.10.2012 dispone la prosecuzione della trattazione.

DIRITTO

L'incolpato va assolto dall'addebito mossogli perché non è stata raggiunta la prova prescritta ai sensi regolamentari. L'art 10 del Regolamento prevede infatti che sia redatto un verbale di apertura del campione in caso di positività. Nello specifico il laboratorio inglese competente per le seconde analisi non ha redatto il prescritto verbale ex art 10 del Regolamento. La procedura pertanto non è stata corretta poiché non è stata accertata l'integrità del campione. Ne consegue che la prova non è stata raggiunta.

P.Q.M.

Assolve il Sig. Gaspare Lo Verde dall'addebito mossogli. Conferma l'ordine di arrivo del premio "M. Rete 4" disputatosi a Palermo il 10.02.2017.

IL PRESIDENTE

Avv. Stefano Grassi

IL COMPONENTE ESTENSORE

Avv. Luca Ghelfi



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
093/17	19.12.2017	013/18	13 FEB. 2018	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma, presso la sede del Ministero in Via XX Settembre n. 20 in data 19.12.2017,
con l'intervento dei Signori:

Avv. Stefano Grassi	Presidente f.f.
Avv. Luca Ghelfi	Componente relatore
Avv. Leonardo Patanè	Componente

assistita dal Sig. Donato Antonio LIDDI	Segretario
--	------------

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° 093/17 Ruolo contro:

1) Di Vincenzo Sabato, nata a Arzano (NA) il 14.11.1980, C.F. DVNSBT80S14A455X

INCOLPATO

Per la violazione prevista e disciplinata dell'art. 2 e art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per essere il cavallo VICTORY GRIM, allenato dall'incolpato, risultato positivo alla sostanza 16 BETA IDROSSISTANOZOLO, ai prelievi antidoping, effettuati presso l'Ippodromo di Napoli in data 18.11.2016, in occasione della disputa della corsa, "Premio Ayam Bakar".

FATTO

Con atto del 07.11.2017, depositato il 07.11.2017, la Procura della Disciplina ha deferito a questa Commissione l'incolpato, nella sua qualità di allenatore del cavallo VICTORY GRIM, poiché quest'ultimo, a seguito di prelievo e analisi antidoping svolti presso l'Ippodromo di Napoli in data 18.11.2016, in occasione della disputa della corsa "Premio Ayam Bakar" è risultato positivo alla sostanza 16 BETA IDROSSISTANOZOLO; sono state ritualmente effettuate le analisi del campione "A", il cui esito ha confermato la positività dello stesso alla sostanza de qua.

Veniva, ritualmente, seguito l'iter procedimentale, relativo all'acquisizione della missiva dell'Unire con cui si comunicava all'incolpato la non negatività delle prime analisi, confermate anche dall'esito delle seconde analisi richieste dall'incolpato.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Instauratosi il procedimento innanzi a questa Commissione, all'odierna udienza l'incolpato è ritualmente costituito per il tramite dell'Avv. Oreste Trudi il quale aveva depositato in atti memoria con la quale deduceva, tra le altre doglianze, la violazione di cui all'art. 10 del Regolamento poiché in sede di seconde analisi non era stato redatto il verbale di apertura del campione. Concludeva l'avv. Trudi, presente in udienza, per l'assoluzione. Il rappresentante della Procura, benchè ritualmente avvisato, non è comparso e la Commissione alla luce della interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.05.2012 e confermata dal MIPAAF con nota del D.G. del 30.10.2012 dispone la prosecuzione della trattazione.

DIRITTO

L'incolpato va assolto dall'addebito mossogli perché non è stata raggiunta la prova prescritta ai sensi regolamentari. L'art 10 del Regolamento prevede infatti che sia redatto un verbale di apertura del campione in caso di positività. Nello specifico il laboratorio inglese competente per le seconde analisi non ha redatto il prescritto verbale ex art 10 del Regolamento. La procedura pertanto non è stata corretta poiché non è stata accertata l'integrità del campione. Ne consegue che la prova non è stata raggiunta.

P.Q.M.

Assolve il Sig. Di Vincenzo Sabato dall'addebito mossogli. Conferma l'ordine di arrivo del premio "Premio Ayam Bakar" disputatosi a Napoli il 18.11.2016.

IL PRESIDENTE

Avv. Stefano Grassi

IL COMPONENTE ESTENSORE

Avv. Luca Ghelfi



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
094/17	19/12/2017	014/18	13 FEB. 2018	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

L'anno 2017 il giorno 19 dicembre, nei locali della sede di Via XX Settembre, 20 in Roma si è riunita la Commissione di Disciplina di I Istanza composta dai Signori:

Avv. Francesco Ferroni	Presidente assente
Avv. Stefano Grassi	Presidente f.f. relatore
Avv. Leonardo Patané	Componente
Avv. Luca Ghelfi	Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio Liddi Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n. ruolo 097/17

contro

Società di allenamento D'Alessandro Raffaele Srl, in persona del socio amministratore D'Alessandro Raffaele, codice fiscale DLSRFL82E05F839G, domiciliato in Lauro (AV), presso lo studio dell'Avv. Angelo Carrella.

Incolpato della violazione di cui all'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per accertata positività del cavallo Sheridan alla sostanza salbutamolo.

FATTO

Con atto di incolpazione del 7 novembre 2017, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti della Società di allenamento D'Alessandro Raffaele Srl, in persona del socio amministratore D'Alessandro Raffaele, allenatore del cavallo Sheridan, risultato positivo alla sostanza proibita salbutamolo, a seguito dell'accertamento antidoping eseguito in occasione del Premio "Serravalle", disputato in data 24 marzo 2017, presso l'ippodromo di Napoli.

Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle analisi che avevano accertato la non negatività dei campioni biologici prelevati al cavallo e disposto in via cautelare, ai sensi di quanto normato dagli artt. 10 e 11 del Regolamento per le sostanze proibite, l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per trenta giorni (dal 11/05/2017 al 09/06/2017) nonché la sospensione del pagamento del premio vinto dal cavallo nella corsa in questione.

Visti gli artt. 2 e 11 del citato Regolamento, la Procura formulava atto di incolpazione nei confronti della Società di allenamento D'Alessandro Raffaele Srl, in persona del socio amministratore D'Alessandro Raffaele, affinché la Commissione di Prima Istanza volesse disporre il distanziamento del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento, con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità e sanzionare l'incolpato con la sospensione di mesi due ed Euro 500,00 di multa, salva maggiore quantificazione in caso di recidiva.

In data 16 novembre 2017, la Commissione di Disciplina di I Istanza disponeva la trattazione del procedimento dandone rituale e formale avviso alla Società di allenamento D'Alessandro Raffaele Srl, in persona del socio amministratore D'Alessandro Raffaele.

Fissata l'udienza dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 19 dicembre 2017, regolari le notifiche, non si presentava il Rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene ritualmente avvisato.

Il Presidente, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29 maggio 2012 e confermata dal MIPAAF con nota del Direttore Generale del 30/10/12, acquisita agli atti del procedimento, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Il Presidente in qualità di relatore esponeva i fatti del procedimento.

L'Avv. Carrella nella sua difesa avanzava la richiesta della restituzione del premio e la non applicabilità della recidiva, concludendo con la richiesta di proscioglimento del suo assistito.

La Commissione decideva come da dispositivo.

DIRITTO

Appare rilevante e fondamentale ai fini del decidere della causa in esame, l'accertata presenza nell'organismo del cavallo Sheridan della sostanza proibita salbutamolo, rilevata in seguito alle analisi sul campione biologico prelevato il 24 marzo 2017, in occasione della corsa sopra citata.

Il salbutamolo è una sostanza utilizzata al fine di migliorare le prestazioni del cavallo nonché indicata nella lista delle sostanze di cui agli allegati del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite.

Tra l'altro la difesa non ha prodotto alcun elemento valido atto ad escludere la responsabilità dell'incolpato e a provare per tabulas la sua estraneità ai fatti per cui è procedimento.

Alla luce di quanto precede, non vi sono dubbi sulla responsabilità disciplinare dell'allenatore Sig. D'Alessandro nella n.q. di socio amministratore della Società di allenamento D'Alessandro Raffaele Srl e la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore stesso, quale esclusivo affidatario del cavallo.

Considerata, pertanto, la presenza della prova oggettiva, costituita dal risultato delle analisi, effettuate con procedimento privo di vizi va, quindi, affermata la responsabilità disciplinare del Sig. D'Alessandro.

Tenuto conto della gravità della violazione, del tipo e della quantità di sostanze dopanti, della personalità dell'incolpato, a carico del quale vi sono alcuni precedenti disciplinari nonché di quanto disposto dall'art. 10 del Regolamento della corsa Tris che così recita: *"all'accertamento di responsabilità di illecito di una Corsa Tris deve corrispondere l'adozione di una sanzione disciplinare commisurata almeno nel triplo della misura base"* si reputano congrue le sanzioni della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 18 (diciotto) e della multa di Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), oltre a quella del distanziamento totale del cavallo, dall'ordine di arrivo della corsa in questione e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Con riferimento alla censura dell'interpretazione autentica dell'art. 16 del Regolamento in ordine alla mancanza fisica di alcun rappresentante della Procura della disciplina in udienza va detto che tale rilievo non è meritevole di pregio, ritenendo questa Commissione innanzitutto legittima la detta interpretazione autentica fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/05/2012, né la difesa fa rilevare alcun profilo sostanziale di lesione al diritto di difesa scaturito da tale assenza visto che, in ipotesi, l'incolpato non potrebbe che trarre giovamento dall'assenza della persona fisica rappresentante della Procura in grado di proporre ulteriori rilievi ad adiuvandum dell'ipotesi accusatoria.

PQM


La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare della Società di allenamento D'Alessandro Raffaele Srl, in persona del socio amministratore D'Alessandro Raffaele in ordine

all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 18 (diciotto) oltre alla multa di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) in considerazione della recidiva relativa alle decisioni n. 136/15 e n. 058/16 e della tipologia della corsa (Tris).

Ordina il distanziamento del cavallo Sheridan dall'ordine di arrivo del premio "Serravalle" disputatosi il 24 marzo 2017 all'ippodromo di Napoli e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Roma, 19/12/2017

Presidente f.f.
Avv. Stefano Grassi





*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
096/17	19/12/2017	015/18	13 FEB, 2018	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in camera di consiglio a Roma, presso la sede del MIPAAF , in via XX Settembre 20, in data 19 Dicembre 2017 con l'intervento dei Signori:

Avv. Stefano GRASSI

Avv. Leonardo PATANE'

Avv. Luca GHELFI

Presidente f. f.

Componente relatore

Componente

assistita dal

Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 096/17 contro:

l'allenatore CINTURA NATALE nato a Palermo (PA), il 28/08/1965 ed ivi residente in Via Polito n. 11.

INCOLPATO

di violazione dell'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, in quanto il cavallo VINICIO, da lui allenato, è stato trovato positivo alla sostanza "KETOPROFENE" in occasione della disputa della corsa "Premio Rimini" in data 30 aprile 2017, tenutasi presso l'Ippodromo di Bologna (BO).

FATTO

Con atto di incolpazione del 07.11.2017, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore Sig. CINTURA NATALE, in quanto il cavallo VINICIO era risultato positivo alla sostanza proibita "Ketoprofene", a seguito degli accertamenti anti doping eseguiti in occasione della disputa della corsa "Premio Rimini" del 30 aprile 2017, tenutasi presso l'ippodromo di Bologna.

Venivano, quindi, trasmessi i risultati delle analisi, effettuate sul campione biologico (urina), relativo al citato cavallo, prelevato in occasione della predetta corsa, ove era stata riscontrata la positività alla sostanza " Ketoprofene".

All'udienza del 19.12.2017, la Commissione di Disciplina di Prima Istanza dava atto dell'assenza del rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene ritualmente avvisato. La stessa Commissione riteneva che l'assenza del rappresentante della Procura non fosse essenziale ai fini della validità della



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

predetta udienza, tenuto conto che essa viene svolta in camera di consiglio ed, invero, il rito previsto per le udienze in camera di consiglio, contempla l'audizione delle parti, solo se le stesse compaiono. Pertanto, il Presidente, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF con nota del 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Il Presidente dava atto della regolarità delle notifiche.

Si dava, altresì, atto della memoria difensiva con allegati trasmessa dall'Avv. Masala in qualità di difensore dell'incolpato.

All'udienza nessuno era presente per l'incolpato.

La Procura della Disciplina, nell'atto di incolpazione, chiedeva volersi affermare la responsabilità disciplinare dell'incolpato in relazione alla violazione contestata e disporre la sospensione di mesi due dalla relativa qualifica, la sanzione pecuniaria di euro 500,00 oltre il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità.

DIRITTO

Dal risultato delle analisi, effettuate sul campione di urina prelevato al cavallo nella corsa Premio "Rimini", del 30.04.2017, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza "KETOPROFENE", farmaco ad azione analgesica ed antinfiammatoria.

L'assunzione di tale sostanza costituisce una violazione del regolamento antidoping.

Pertanto, in presenza della prova oggettiva dell'avvenuto doping, costituita dal risultato delle analisi, tenuto conto delle risultanze istruttorie, e non avendo l'incolpato fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine alla presunta assunzione accidentale della sostanza rinvenuta nelle analisi, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore quale esclusivo affidatario dello stesso cavallo.

In merito all'eccezione avanzata dall'Avv. Masala circa la mancanza di prova certa della riconducibilità del campione prelevato al cavallo Vinicio, tale eccezione va respinta in quanto infondata.

A tal proposito va precisato che il verbale di prelievo è firmato dal consegnatario del cavallo e nelle pagine 2 e 3 del campione B è riscontrabile il verbale di apertura del campione a conferma della regolarità dell'intera procedura seguita.

In generale, nel caso de quo, le procedure sono state effettuate nel rispetto della normativa vigente e di conseguenza tutte le eccezioni sollevate dalla difesa appaiono infondate e prive di pregio.

Infine riguardo alla richiesta avanzata in via subordinata dalla difesa sulla sussistenza dell'incauta medicazione, anche tale tesi difensiva va respinta in quanto, essendo trascorso troppo tempo tra la somministrazione del farmaco e la corsa, non può trattarsi di coda terapeutica ma di una nuova somministrazione del medesimo farmaco.

Conseguentemente, valutate le predette circostanze, la tipologia della sostanza rinvenuta e la condotta dell'incolpato, si ritiene congruo addebitare allo stesso la sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (due), oltre la multa di euro 500,00 (cinquecento/00) ed il distanziamento totale del cavallo Vinicio dall'ordine di arrivo del Premio "Rimini" del 30 aprile 2017, tenutosi presso l'Ippodromo di Bologna e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

P.Q.M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. CINTURA NATALE in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (due) oltre alla multa di € 500,00 (cinquecento/00). Ordina il distanziamento totale del cavallo VINICIO dall'ordine di arrivo del Premio "Rimini" disputatosi il 30/04/2017 all'ippodromo di Bologna e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

L'Estensore

Il Presidente f. f.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
095/17	19/12/2017	017/18	13 FEB. 2018	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in camera di consiglio a Roma, presso la sede del MIPAAF, in via XX Settembre 20, in data 19 Dicembre 2017 con l'intervento dei Signori:

Avv. Stefano GRASSI

Avv. Leonardo PATANE'

Avv. Luca GHELFI

Presidente f. f.

Componente relatore

Componente

assistita dal

Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 095/17 contro:

Il cavallo in testa S.r.l. Soc. di Allenamento di Borgato Micol e Vezzosi Angelo in persona del socio amministratore Borgato Micol con sede legale a Varese (VA) in Via Staurenghi n. 37, P. Iva 03485410124.

INCOLPATO

di violazione dell'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, in quanto il cavallo LA GOMMEUSE, da lui allenato, è stato trovato positivo alla sostanza "METILPREDNISOLONE" in occasione della disputa della corsa "Premio Scuderia Bocconi" in data 26 marzo 2017, tenutasi presso l'Ippodromo di Milano (MI).

FATTO

Con atto di incolpazione del 07.11.2017, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti della Società IL CAVALLO IN TESTA S.R.L. SOC. DI ALLENAMENTO DI BORGATO MICOL E VEZZOSI ANGELO IN PERSONA DEL SOCIO AMMINISTRATORE BORGATO MICOL, in quanto il cavallo LA GOMMEUSE era risultato positivo alla sostanza proibita "Metilprednisolone", a seguito degli accertamenti anti doping eseguiti in occasione della disputa della corsa "Premio Scuderia Bocconi" del 26 marzo 2017, tenutasi presso l'ippodromo di Milano.

Venivano, quindi, trasmessi i risultati delle analisi, effettuate sul campione biologico (urina), relativo al citato cavallo, prelevato in occasione della predetta corsa, ove era stata riscontrata la positività alla sostanza "Metilprednisolone".

All'udienza del 19.12.2017, la Commissione di Disciplina di Prima Istanza dava atto dell'assenza del rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene ritualmente avvisato. La stessa Commissione



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

riteneva che l'assenza del rappresentante della Procura non fosse essenziale ai fini della validità della predetta udienza, tenuto conto che essa viene svolta in camera di consiglio ed, invero, il rito previsto per le udienze in camera di consiglio contempla l'audizione delle parti, solo se le stesse compaiono. Pertanto, il Presidente, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF con nota del 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Il Presidente dava atto della regolarità delle notifiche.

Si dava, altresì, atto della memoria difensiva con allegati trasmessa dall'Avv. Masala in qualità di difensore dell'incolpato.

All'udienza nessuno era presente per l'incolpato.

La Procura della Disciplina, nell'atto di incolpazione, chiedeva volersi affermare la responsabilità disciplinare dell'incolpato in relazione alla violazione contestata e disporre la sospensione di mesi due dalla relativa qualifica, la sanzione pecuniaria di euro 500,00 oltre il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità.

DIRITTO

Dal risultato delle analisi, effettuate sul campione di urina prelevato al cavallo nella corsa Premio "Scuderia Bocconi", del 26.03.2017, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza "METILPREDNISOLONE", farmaco cortisonico ad azione antinfiammatoria.

L'assunzione di tale sostanza costituisce una violazione del regolamento antidoping.

Pertanto, in presenza della prova oggettiva dell'avvenuto doping, costituita dal risultato delle analisi, tenuto conto delle risultanze istruttorie, e non avendo l'incolpato fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine alla presunta assunzione accidentale della sostanza rinvenuta nelle analisi, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore quale esclusivo affidatario dello stesso cavallo.

Tuttavia, tenuto conto delle eccezioni sollevate dall'Avv. Masala sulla regolarità della procedura seguita nello svolgimento delle seconde analisi e sull'integrità del campione, l'incolpato va assolto dall'addebito mossogli perché non è stata raggiunta la prova certa che il fatto sussiste.

Più precisamente, l'art. 10 comma 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite testualmente recita: *"In caso di positività il laboratorio che ha eseguito le seconde analisi ne invia l'esito unitamente al verbale di apertura del campione all'Amministrazione ed al competente organo di Giustizia Sportiva..."*

Nel caso de quo le seconde analisi sono state effettuate presso il laboratorio inglese Horseracing Forensic Laboratory che non ha prodotto e trasmesso il dossier analitico delle predette analisi contenente anche il relativo verbale di apertura.

Pertanto emerge in maniera chiara che, nel caso de quo, è stato violato l'art.10 comma 10 del Regolamento Anti-doping in quanto è pacificamente ammesso da parte dell'Amministrazione che il verbale di apertura del campione sarebbe contenuto nel dossier analitico delle seconde analisi non prodotto dal predetto laboratorio inglese.

Alla luce di quanto sopra detto non è possibile ritenere corretta la procedura espletata per le seconde analisi e comunque non è accertata l'integrità del campione sottoposto alle predette analisi per cui non si può ritenere raggiunta la prova che il fatto sussista. Il predetto motivo assorbe ogni altro motivo ed



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

eccezione sollevati nella memoria difensiva dell'Avv. Masala.

Conseguentemente, valutate le predette circostanze, la tipologia della sostanza rinvenuta e la condotta dell'incolpato, la Commissione assolve dall'addebito mossogli la Soc. Il Cavallo in testa Soc. di Allenamento di Borgato Micol e Vezzosi Angelo in persona del Socio Amministratore Borgato Micol in quanto non si è raggiunta la prova che il fatto sussista.

P.Q.M.

La Commissione assolve la Società IL CAVALLO IN TESTA S.R.L. SOC. DI ALLENAMENTO DI BORGATO MICOL E VEZZOSI ANGELO IN PERSONA DEL SOCIO AMMINISTRATORE BORGATO MICOL. Conferma l'ordine di arrivo del premio "Scuderia Bocconi" disputatosi a Milano il 26/03/2017.

L'Estensore

Il Presidente f. f.